



CONDIZIONI GENERALI PARTE II

Servizi di CC&G

1. - Definizioni

- 1.1** I termini con la lettera iniziale maiuscola impiegati nelle presenti Condizioni Generali Parte II si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali Parte I e negli Allegati applicabili, secondo le opzioni contenute nella Richiesta di Servizi.
- 1.2** Nella presente parte delle Condizioni Generali il termine:
- “**Mercato**”: indica il mercato (o suo segmento) relativo al Comparto individuato nella/e opzione/i formulata/e nella Richiesta di Servizi (a titolo esemplificativo, il Mercato Azionario, il Mercato dei Derivati ed il Mercato Obbligazionario);
 - “**Servizio di compensazione e garanzia**”: indica l’attività svolta con l’assunzione da parte di CC&G, in funzione di garanzia, della posizione di controparte centrale relativamente ai contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari precisati nella convenzione con la Società di Gestione, negoziati in ciascun Mercato.
- 1.3** Le previsioni di cui agli articoli successivi hanno carattere generale e si rendono applicabili in coerenza con le disposizioni della Società di Gestione e di CC&G.

2. – Oggetto del Servizio di compensazione e garanzia per il Partecipante Generale

2.1 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, CC&G subentra, secondo quanto stabilito dagli Allegati, nelle Posizioni Contrattuali assunte da tale momento nel Mercato di riferimento, relativamente alle tipologie contrattuali per le quali opera il Servizio di compensazione e garanzia, dal Partecipante Generale e dai Clienti Negoziatori che di esso si avvalgono, nei termini indicati nel Regolamento di cui alla Parte B.1 “Disposizioni generali” e B.3.1.1 “Effetti delle operazioni concluse”. Le tipologie contrattuali di cui sopra sono rese note con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.

2.2 Per quanto riguarda il Comparto Obbligazionario, gli Ordini di Trasferimento sono effettuati limitatamente ai contratti, ivi previsti, conclusi in contropartita con un operatore che, per tale Comparto, sia un Partecipante al Sistema di garanzia a controparte centrale gestito da CC&G o aderente ad un sistema di garanzia gestito da un Partecipante Speciale.

2.3 Previa apposita convenzione tra CC&G e la relativa Società di Gestione, le clausole di cui alle Condizioni Generali e agli Allegati si estenderanno – impregiudicato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali Parte I – a nuovi mercati, ovvero a nuovi strumenti finanziari negoziati nei mercati e inclusi nel comparto al quale il Partecipante Generale aderisce. CC&G darà notizia ai Partecipanti della sottoscrizione di tali convenzioni con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.

3. - Oggetto del Servizio di compensazione e garanzia per il Partecipante Individuale

3.1 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, CC&G subentra, secondo quanto stabilito dagli Allegati, nelle Posizioni Contrattuali assunte da tale momento dal Partecipante Individuale nel Mercato di riferimento, relativamente alle tipologie contrattuali per le quali opera il Servizio di compensazione e garanzia, secondo quanto previsto dal Regolamento nella Parte B.1 “Disposizioni generali” e B.3.1.1 “Effetti delle operazioni concluse”. Le tipologie contrattuali di cui sopra sono rese note con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.



3.2 Per quanto riguarda il Comparto Obbligazionario, gli Ordini di Trasferimento sono effettuati limitatamente ai contratti, ivi previsti, conclusi in contropartita con un operatore che, per tale Comparto, sia un Partecipante al Sistema di garanzia a controparte centrale gestito da CC&G o aderente ad un sistema di garanzia gestito da un Partecipante Speciale.

3.3 Previa apposita convenzione tra CC&G e la relativa Società di Gestione, le clausole di cui alle Condizioni Generali e agli Allegati si estenderanno – impregiudicato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali Parte I – a nuovi mercati (o segmenti), ovvero a nuovi strumenti finanziari negoziati nei mercati e inclusi nel comparto al quale il Cliente aderisce. CC&G darà notizia ai Partecipanti della sottoscrizione di tali convenzioni con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.

4. - Oggetto del Servizio di compensazione e garanzia per il Cliente Negoziatore

4.1 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, il Cliente Negoziatore usufruisce, per il Mercato di riferimento, delle prestazioni proprie del Sistema, secondo quanto previsto dagli Allegati; conseguentemente il Partecipante Generale e CC&G subentrano nelle Posizioni Contrattuali assunte nel Mercato da tale momento dal Cliente Negoziatore, relativamente alle tipologie contrattuali per le quali opera il Servizio di compensazione e garanzia, secondo quanto previsto dal Regolamento nella Parte B.1 “Disposizioni generali” e B.3.1.1 “Effetti delle operazioni concluse”. Le tipologie contrattuali di cui sopra sono rese note con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.

4.2 Le Posizioni Contrattuali registrate presso CC&G a nome del Partecipante Generale e che siano relative al Cliente Negoziatore si intendono come esclusivamente pertinenti a rapporti giuridici intercorrenti tra CC&G ed il Partecipante Generale stesso; pertanto il Cliente Negoziatore non può vantare nei confronti di CC&G alcuna pretesa o potere dispositivo su dette Posizioni Contrattuali né su detti conti, non determinando tali registrazioni alcun rapporto tra il medesimo e CC&G.

4.3 Il Cliente Negoziatore resta vincolato anche verso CC&G, quale gestore del Sistema, per tutto quanto previsto negli accordi dallo stesso conclusi con il Partecipante Generale e comunicati a CC&G. CC&G, in virtù della ricezione di tali accordi, è legittimata ai comportamenti attivi e passivi ad essi conseguenti, in conformità a quanto previsto dagli Allegati.

4.4 Per quanto riguarda il Comparto Obbligazionario gli Ordini di Trasferimento sono effettuati limitatamente ai contratti, ivi previsti, conclusi in contropartita con un operatore che, per tale Comparto, sia un Partecipante al Sistema di garanzia a controparte centrale gestito da CC&G o aderente ad un sistema di garanzia gestito da un Partecipante Speciale.

4.5 Previa apposita convenzione tra CC&G e la relativa Società di Gestione, le clausole di cui alle Condizioni Generali e agli Allegati si estenderanno – impregiudicato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali Parte I – a nuovi mercati (o segmenti), ovvero a nuovi strumenti finanziari negoziati nei mercati e inclusi nel comparto al quale il Cliente Negoziatore aderisce. CC&G darà notizia ai Partecipanti della sottoscrizione di tali convenzioni con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.

4.6 Al Cliente Negoziatore che richieda al Partecipante Generale la registrazione delle Posizioni Contrattuali e delle garanzie in un conto “terzi segregato” si applica anche quanto previsto nel successivo articolo 4 bis in caso di mancata nomina del Partecipante Designato.

4 bis - Oggetto del Servizio di compensazione e garanzia per il Partecipante Pro-tempore

4.1 bis Fatto salvo quanto previsto dall’art. B.6.1.2 del Regolamento, il Partecipante Pro-tempore - entro 5 giorni di CC&G aperta - trasmette a CC&G il contratto con il Partecipante Designato al fine di disciplinare la portabilità delle Posizioni Contrattuali e delle garanzie.

4.2 bis Nel suddetto periodo di tempo al Partecipante Pro-tempore è inibita la possibilità di operare e CC&G richiede al Partecipante Pro-tempore di versare i Margini secondo le modalità comunicate da CC&G di volta in volta.



4.3 bis Al Partecipante Pro-tempore che non effettui gli adempimenti di cui al comma 4.1 bis e 4.2 bis si applica quanto previsto all'art. B.6.2.1 del Regolamento.

5. – Obblighi del Cliente del Servizio di compensazione e garanzia

5.1 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I e del Regolamento, con riferimento al Partecipante Pro Tempore, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, il Cliente che sia Partecipante Diretto è tenuto a regolare con CC&G, direttamente o a mezzo dell'Agente di Regolamento, secondo le opzioni debitamente esercitate in via generale, i Margini sulle Posizioni Contrattuali registrate nei conti a suo nome, nonché, ove previsti, i versamenti al Default Fund e gli ulteriori importi dovuti ad altro titolo, nei tempi, modi e misure stabiliti da CC&G e comunicati ai sensi dell'articolo 6 delle Condizioni Generali Parte I.

5.2 Essendo CC&G autorizzata ad effettuare i trasferimenti o la liquidazione sul Mercato di Posizioni Contrattuali nei particolari casi previsti dagli Allegati, il Cliente è tenuto, di ciò rendendosi garante nei confronti di CC&G, ad inserire nei contratti con la propria clientela opportune clausole che legittimino il Cliente ad accettare le procedure di cui a detti Allegati per quanto riguarda il trasferimento e la liquidazione sul Mercato delle Posizioni Contrattuali registrate in conto terzi ed, ove esistenti, nei conti sotto rubricati, essendo CC&G del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e la sua clientela.

5.3 Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 delle Condizioni Generali Parte I, il Cliente resta impegnato verso la Società Fornitrice del Servizio ad introdurre nei contratti con i propri clienti specifiche clausole di salvaguardia, per effetto delle quali questi restino impegnati a far valere ogni loro pretesa, direttamente o indirettamente connessa con i rapporti stabiliti con il Cliente, esclusivamente nei confronti del Cliente medesimo, ferma restando la responsabilità della Società Fornitrice del Servizio nei confronti di quest'ultimo ai sensi del suddetto art. 8 delle Condizioni Generali Parte I.

5.4 Con riferimento al Servizio di compensazione e garanzia inerente al Comparto Derivati su Commodities Agricole, nel caso di consegna alternativa di cui all'art. B.5.2.9 del Regolamento, il Cliente o il soggetto in ritiro diverso dallo stesso è tenuto ad avvalersi delle strutture individuate nelle Istruzioni per le attività di deposito del sottostante secondo i termini contrattuali e i corrispettivi dalle stesse stabilite. In caso di contestazione della qualità del grano, i predetti soggetti potranno avvalersi delle strutture individuate nelle Istruzioni per le attività di campionamento e analisi del sottostante secondo i termini contrattuali e i corrispettivi dalle stesse stabilite.

6. – Sospensione degli effetti del recesso del Cliente dal Servizio di compensazione e garanzia

6.1 Il Cliente è tenuto a chiudere tutte le Posizioni Contrattuali registrate nei conti che lo riguardano entro la data di efficacia del recesso indicata nella relativa comunicazione.

6.2 Nel caso in cui il Cliente non ottemperi a quanto previsto al comma 1, il recesso ha effetto dalla scadenza delle Posizioni Contrattuali ancora in essere a detta data, producendosi nel frattempo i soli effetti espressamente previsti nel Regolamento.

7. – Sospensione dall'esecuzione del Servizio di compensazione e garanzia, cessazione dallo stesso e procedure di inadempimento

7.1 L'esecuzione del Servizio di compensazione e garanzia nei confronti del Cliente può essere totalmente o parzialmente sospesa da CC&G, secondo quanto indicato nel Regolamento anche in ordine agli effetti di tale sospensione.

7.2 CC&G può escludere dal Servizio di compensazione e garanzia il Cliente in applicazione di quanto stabilito dall'art. 12 delle Condizioni Generali Parte I e, più dettagliatamente, nel Regolamento, con gli effetti ivi previsti.

7.3 In caso di esclusione si applica quanto previsto dal Regolamento nell'art. B.2.2.5.



8. – L’Infrastruttura Tecnologica

8.1 Il Servizio di compensazione e garanzia comprende, tra l’altro, la fornitura dell’Infrastruttura Tecnologica, selezionata dal Cliente nel portale di membership (Member Portal) e disciplinata secondo quanto previsto negli Allegati. CC&G provvede all’invio dei codici e delle relative *password* e, ove previsto, del supporto magnetico ottico contenente le istruzioni per ottenere telematicamente il certificato digitale e, altresì, fornisce il supporto tecnico-operativo necessario al Cliente affinché lo stesso possa connettere le proprie apparecchiature (hardware e software) all’Infrastruttura Tecnologica fornita da CC&G nel rispetto di quanto stabilito negli Allegati.

8.2 L’Infrastruttura Tecnologica permette al Cliente di ottenere da CC&G e fornire alla stessa dati e informazioni, impartire e ricevere ordini e istruzioni relative al Sistema di compensazione e garanzia utilizzando tecniche di comunicazione a distanza.

8.3 CC&G registra, in via continuativa, i contatti a mezzo rete telematica intervenuti fra CC&G e il Cliente. La prova delle operazioni eseguite dal Cliente, come di ogni altra comunicazione inviata tramite l’Infrastruttura Tecnologica, sarà validamente fornita dalle registrazioni dei collegamenti informatici effettuate da CC&G. L’Infrastruttura Tecnologica consente al Cliente di acquisire evidenza su supporto duraturo di tutte le informazioni date, le richieste formulate e le istruzioni impartite attraverso l’Infrastruttura stessa.

8.4 Il Cliente è tenuto inoltre ad adottare tutte le misure necessarie al fine di prevenire utilizzi non autorizzati dell’Infrastruttura Tecnologica.

9. – Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale

9.1 I marchi di Cassa di Compensazione e Garanzia, CC&G, BCS, ICWS, MARS, MoVE e Cloud2Clear sono di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia e il marchio Borsa Italiana è di Borsa Italiana. I predetti marchi, nonché gli ulteriori marchi di proprietà delle Società del gruppo di cui fa parte CC&G, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del gruppo proprietaria del relativo marchio.

9.2 L’Infrastruttura Tecnologica, nonché i layout e i contenuti dei siti di CC&G, del sito www.memberportal.lseg.com del sito www.borsaitaliana.it e del Servizio di compensazione e garanzia, inclusi a titolo esemplificativo tutti i dati, informazioni, comunicazioni, contenuti redazionali, software, foto, video, grafici, musica, disegni, suoni, procedure di acquisizione e gestione dei dati e in generale qualsiasi materiale e servizio ivi presente, ove non diversamente indicato, sono di esclusiva proprietà delle società indicate e nei siti stessi e sono tutelati ai sensi delle leggi sul diritto d’autore e sul diritto di proprietà industriale.

10. – Normativa fiscale

10.1 In attuazione della normativa FATCA e in seguito all’emanazione delle disposizioni applicative del D.M. 28 dicembre 2015 di recepimento della direttiva n. 2014/107/UE che obbliga le Amministrazioni finanziarie degli Stati Membri a comunicare automaticamente ogni anno le informazioni fiscali secondo il *Common Reporting Standard* (c.d. CRS) dell’OCSE, il Cliente è tenuto a inviare a CC&G apposito modulo allegato al Contratto debitamente compilato e firmato.

11. – Continuità Operativa

11.1 CC&G effettua le prestazioni che ad essa fanno carico con ogni cura e diligenza professionale e si impegna a porre in essere gli opportuni interventi sui propri sistemi al fine di assicurare la continuità dei Servizi secondo il proprio piano di continuità operativa, redatto in conformità alle linee guida in materia emanate dalle Autorità di Vigilanza di CC&G, e approvato annualmente dalle stesse, rimanendo pertanto responsabile del corretto funzionamento del proprio piano di continuità operativa per la gestione dei diversi scenari di crisi ivi compresi.



Il piano di continuità operativa di CC&G prende in considerazione diversi scenari di crisi basati almeno sui seguenti fattori di rischio, conseguenti a eventi naturali o attività umana, inclusi danneggiamenti gravi da parte di dipendenti:

- distruzione o inaccessibilità di strutture nelle quali sono allocate unità operative o apparecchiature critiche;
- indisponibilità di sistemi informativi critici;
- indisponibilità di personale essenziale per il funzionamento dei processi aziendali;
- interruzione del funzionamento delle infrastrutture (tra cui energia elettrica, reti di telecomunicazione, reti interbancarie, mercati finanziari);
- alterazione o perdita di dati e documenti critici.

Il piano di continuità operativa indica le procedure per il rientro dall'emergenza, con particolare attenzione alla rilevazione dei danni, alla gestione di tutte le operazioni di rientro, alla verifica dell'operatività per i servizi ripristinati.

11.2 Qualora le prestazioni inerenti ai Servizi siano interrotte, sospese, ritardate o comunque oggetto di anomalie, in tutto o in parte, CC&G – ove possibile e previa comunicazione al Cliente, se ritenuto necessario – si adopererà per porre in essere quanto occorrente al fine di superare gli inconvenienti, secondo il piano di continuità elaborativa di cui al comma che precede, il cui estratto è pubblicato sul sito Internet di CC&G.

11.3 CC&G si impegna a comunicare i nominativi del proprio referente per le situazioni di emergenza al Cliente, ove richiesto.

* * * * *